

Art. 43.
(Nuovi elettrodotti)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana apposita direttiva per la progettazione dei nuovi elettrodotti, tenuto conto:

- a) del diritto delle popolazioni alla tutela da esposizione a campi elettromagnetici;
- b) della salvaguardia delle immagini ombre;
- c) della tutela delle bellezze d'insieme di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Le aziende preposte alla realizzazione degli elettrodotti, per la verifica di conformita' alla direttiva di cui al comma 1, trasmettono alla Giunta regionale i piani di sviluppo pluriennali della rete di competenza, contenenti tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del rispetto dei criteri di cui al comma 1.